



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'ordinanza n. 15/2021, che destinava l'area in radice del molo 21 anche alla temporanea sosta delle auto dei dipendenti CP e AdSP, in occasione dei lavori alla cabina Enel del molo Pisacane;
- RILEVATO** che, anche ad avvenuta cessazione dell'esigenza sopra riportata, permane la necessità di disciplinare l'area in questione al fine di evitare la sosta abusiva;
- TENUTO CONTO** dell'attività di ricezione pubblico della Capitaneria di Porto e della AdSP che determina l'afflusso di veicoli nell'area;
- VISTA** l'ordinanza n. 6/2016;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA



Art. 1

L'area sita in radice al molo 20/21 è destinata alla sosta dei veicoli dei dipendenti AdSP e dei dipendenti della Capitaneria di Porto di Napoli, nonché dei visitatori di queste Amministrazioni, debitamente autorizzati dalle stesse, lasciando in ogni caso libero accesso al concessionario Antincendio & Navale ed al varco doganale della banchina 20/21.

In occasione dell'accosto di navi da crociera al molo 21 che richieda l'utilizzo dell'area, la presente ordinanza sarà sospesa e saranno attuate le misure di cui all'ordinanza n. 6/2016.

In occasione dell'accosto di nave di altra tipologia, che non richieda l'utilizzo dell'intera area in radice al molo 21, la sosta veicolare è interdetta limitatamente alle aree operative di manovra sottobordo.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 14.01.2022

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea ANNUNZIATA